

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



Rev.	Descrizione delle revisioni
05	Rev. Artt. 1, 5, 16 e Appendice 1
04	Aggiornamento dichiarazione ex art 80 Dlgs 50/2016, modifica validità qualificazione e ambiti territoriali
03	Revisione art. 9
02	Nuovo portale acquisti SOGIN, aggiornamento su disciplina: i) visite tecniche (appendice 1); ii) disciplina consorzi e avvalimento; iii) informativa privacy
01	Recepimento orientamenti ANAC ed aggiornamento soglie d’importo
00	Prima emissione

<p>Documento ad USO PUBBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a SOGIN e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle norme vigenti.
--

<p style="text-align: center;">Regolamento</p> <p style="text-align: center;">ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.</p>	<p>Elaborato GE Q 00282</p>
	<p>Revisione 05</p>



INDICE	
ARTICOLO 1	5
ISTITUZIONE, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
ARTICOLO 2	6
DURATA E PUBBLICITÀ	6
ARTICOLO 3	6
SOGGETTI AMMESSI	6
ARTICOLO 4	8
QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DELLE RETI DI IMPRESE	8
ARTICOLO 5	9
MACRO CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO	9
ARTICOLO 6	10
REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE	10
ARTICOLO 7	11
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	11
ARTICOLO 8	11
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	11
ARTICOLO 9	12
STRUTTURA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE	12
ARTICOLO 10	13
ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	13
ARTICOLO 11	14
CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 12	14
EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 13	14
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 14	15
ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE	15
ARTICOLO 15	15

<p style="text-align: center;">Regolamento</p> <p style="text-align: center;">ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: center;">Elaborato GE Q 00282</p>
	<p style="text-align: center;">Revisione 05</p>



SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	15
ARTICOLO 16	17
SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	17
ARTICOLO 17	18
CANCELLAZIONE	18
ARTICOLO 18	19
VENDOR RATING	19
ARTICOLO 19	19
QUALIFICAZIONE PER AVVALIMENTO	19
ARTICOLO 20	19
DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO	19
ARTICOLO 21	19
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE	19
ARTICOLO 22	20
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	20
ARTICOLO 23	21
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	21
ARTICOLO 24	21
GESTIONE DEI DATI PERSONALI	21
ARTICOLO 25	22
ARTICOLO 26	22
ALTRE INFORMAZIONI	22
*****	22
ELENCO ALLEGATI	22

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 1

ISTITUZIONE, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 36 e 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito: “Codice”), è istituito presso SO.G.I.N. S.p.A. (di seguito SOGIN) il Sistema di Qualificazione per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito: “Sistema di Qualificazione”).
2. La finalità che SOGIN intende perseguire con il Sistema di Qualificazione è quella di stabilire criteri di selezione oggettivi, nel rispetto dei principi del Codice, per la selezione di operatori economici dotati di specifici requisiti d’ordine generale e speciale (economico-finanziario e tecnico e professionale), che potranno essere invitati da SOGIN alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, disciplinati dalla Parte II, Titolo VI, Capo I, del Codice e dall’art. 36 del Codice.
Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche quale elenco degli operatori economici cui attingere per gli affidamenti di cui all’art. 36 del Codice.
3. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione.
4. Il Sistema di Qualificazione è articolato in sezioni riconducibili alle seguenti macro categorie merceologiche:
 - Lavori;
 - Servizi;
 - Forniture;
 - Servizi di ingegneria;
Le modalità di qualificazione per le macro categorie merceologiche sopra riportate sono descritte nelle relative Specifiche di Qualificazione disponibili sul sito aziendale. A ciascuna macro categoria merceologica corrisponde un autonomo elenco di operatori economici.
5. L’iscrizione negli elenchi non garantisce l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture agli operatori economici che risultano iscritti.
Resta quindi inteso che SOGIN si riserva di procedere con separata pubblicazione di bando e che gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione non potranno pretendere nulla, ad alcun titolo, qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, SOGIN non dia avvio a richieste di offerta per le categorie per le quali risultano iscritti.
6. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia difforme a sopravvenute inderogabili disposizioni normative, legislative e regolamentari (ivi incluse le Linee guida vincolanti).
7. SOGIN si riserva la facoltà di:

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



- modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento, i requisiti generali e specifici di iscrizione;
- richiedere ai fini dell’attribuzione della categoria e classe d’interpello ulteriore documentazione rispetto a quella previste nelle singole specifiche;
- aggiornare in qualsiasi momento l’elenco delle suddette macro categorie merceologiche. Resta fermo che in relazione a quanto sopra, gli operatori già qualificati o in corso di qualificazione, non potranno avanzare nei confronti di SOGIN alcun diritto o pretesa ad alcun titolo.

Di quanto sopra viene dato avviso mediante pubblicazione sul Sito istituzionale.

8. Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche da eventuali società controllate, purché rientranti nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativa ai settori speciali.

ARTICOLO 2

DURATA E PUBBLICITÀ

1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
2. L’Avviso relativo al Sistema di Qualificazione è pubblicato sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e rinnovato annualmente secondo le modalità prescritte in merito alla pubblicazione di avvisi e bandi dalla vigente disciplina in materia di Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art.128, D. Lgs. n. 50/2016).
3. Negli Avvisi sono indicate, anche con mero rimando ai documenti costituenti il Sistema di Qualificazione (e, in particolare, al presente Regolamento e relativi allegati), le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al sistema.

ARTICOLO 3

SOGGETTI AMMESSI

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di Qualificazione (di seguito: “Operatore economico”) sono quelli indicati all’art. 45 del Codice, comma 2, alle lettere:
 - a) *gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
 - b) *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



- c) *i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.*
- f) *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo quanto previsto al successivo art. 4 del presente Regolamento;*
- g) *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.*

2 Per quanto concerne i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema sono quelli indicati all’art. 46 del Codice, comma 1, lettere:

- a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013 - n.d.r.);*
- b) *le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;*
- c) *società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società*

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- f) *i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.*
3. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice. Tuttavia, l'Operatore economico qualificato, potrà costituirsi in R.T.I. nell'ambito delle procedure che verranno espletate con il sistema di qualificazione SOGIN secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 21.
 4. I consorzi ordinari di concorrenti non possono essere qualificati.
 5. Possono richiedere l'iscrizione al Sistema di Qualificazione anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
 6. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice.

ARTICOLO 4 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DELLE RETI DI IMPRESE

Consorzi stabili

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti e comprovati dal consorzio e possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I requisiti di cui al successivo art. 6 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema comporta la rivalutazione della qualificazione del consorzio.
2. Il consorzio stabile, qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate, potrà partecipare alle procedure di affidamento di SOGIN indicando quali esecutrici dell'appalto esclusivamente una o più imprese designate per l'ottenimento della qualificazione. Resta ferma la facoltà da parte del Consorzio Stabile di esperire direttamente, in tutto o in parte, le prestazioni.
3. Qualora una singola impresa qualificata per una specifica categoria successivamente aderisca in qualità di designata per la medesima categoria ad un consorzio, non verrà più singolarmente interpellata alle gare relative a quella categoria.

<p style="text-align: center;">Regolamento</p> <p style="text-align: center;">ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: center;">Elaborato GE Q 00282</p>
	<p style="text-align: center;">Revisione 05</p>



Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane

Per la qualificazione, si applica quanto indicato ai precedenti commi per i consorzi stabili.

Reti di imprese

4. Sono ammesse alla procedura di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, D.L. n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009.
5. Per la qualificazione delle reti di imprese dotate di soggettività giuridica, si applica quanto indicato ai precedenti commi per i consorzi stabili, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, comma 14, ultimo periodo, del Codice.

ARTICOLO 5

MACRO CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO

1. Il Sistema di Qualificazione è articolato in sezioni riconducibili alle seguenti “macro categorie merceologiche”:
 - Lavori;
 - Servizi;
 - Forniture
 - Servizi di ingegneria;
2. Le sezioni di cui al precedente comma 1 sono suddivise in sotto macro categorie merceologiche a loro volta articolate per classi di importo.
Per ciascuna macro categoria è pubblicato un elenco con la lista delle categorie e classi di importo. Tali Elenchi sono allegati alle Specifiche del Sistema di Qualificazione disponibili sul sito internet di SOGIN al seguente indirizzo www.sogin.it, sezione fornitori/qualificazione.
3. Gli Operatori economici sono iscritti al Sistema di Qualificazione per macro categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classe di importo, secondo quanto disciplinato nelle singole “Specifiche di qualificazione”, rese disponibili sul sito internet nella sezione dedicata. Ciascuna domanda di qualificazione deve contenere l'indicazione delle macro categorie merceologiche e classi per le quali l'Operatore economico richieda di essere qualificato.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 6

REQUISITI D’IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE

1. Ai fini dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli Operatori economici dovranno essere iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure in Registri o Albi se prescritti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività oggetto della categoria d’iscrizione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. Ai fini dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 159/2011, riportate nella modulistica – Autodichiarazione, allegata al presente Regolamento. Sono comunque esclusi dal sistema di qualificazione gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *c.d. black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l’esclusione dal sistema di qualificazione**, essere in possesso, dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (di cui all’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito, con modifiche, con L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato DM 14 dicembre 2010.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’Operatore economico ha la propria sede oppure certificare l’avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione al predetto elenco.

3. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, SOGIN ne dà segnalazione all’ANAC per l’iscrizione nel casellario informatico.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dall’Operatore economico al momento della richiesta di qualificazione e perdurare per tutto il periodo di validità della qualificazione.
5. SOGIN si riserva, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sui requisiti autocertificati dall’Operatore economico e provvederà ad adottare i provvedimenti previsti in caso di esito negativo delle verifiche.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 7

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Ai fini dell'iscrizione alle singole macro categorie merceologiche d'interesse, gli operatori economici devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale previsti per ciascuna sezione del Sistema di Qualificazione dalle "Specifiche di qualificazione" di cui al precedente art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

1. Gli Operatori economici possono, in qualsiasi momento, presentare domanda d'iscrizione al Sistema di Qualificazione attraverso il portale degli acquisti di SOGIN secondo le indicazioni rese disponibili al seguente indirizzo internet: www.sogin.it, sezione fornitori/qualificazione.
La domanda d'iscrizione al Sistema di Qualificazione deve essere presentata utilizzando il "Modello domanda di Qualificazione" allegato alla Specifica di Qualificazione di interesse, reperibile sul sito internet di SOGIN.
2. La domanda d'iscrizione al Sistema di Qualificazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando il portale degli acquisti.
3. Oltre alla domanda d'iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati dovranno caricare sulla piattaforma telematica di SOGIN l'ulteriore eventuale documentazione:
 - indicata nel precedente art. 4, comma 12, del presente Regolamento;
 - indicata nel precedente art. 6 comma 1,
 - indicata nelle "Specifiche di qualificazione" di cui al precedente art. 5, comma 2;
 - di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ove previsto;
 - Autodichiarazione ai sensi dell'art. 80, D. Lgs. n. 50/16;
 - (eventuale) Dichiarazione altri soggetti con potere di rappresentanza e/o cessati dalla carica, ex art. 80, D. Lgs. n. 50/16;
 - indicata nelle istruzioni rese disponibili al seguente indirizzo internet: www.sogin.it, sezione fornitori/qualificazione.
4. La domanda di qualificazione e l'ulteriore documentazione necessaria per la qualificazione al sistema devono essere sottoscritte con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata). Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, 65 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i., nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”;
 - certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005. Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Si ribadisce che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ZIP), contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). Ove espressamente indicato, non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l'esclusione dalla procedura d'iscrizione negli elenchi, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
6. I documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, ove richiesto da parte SOGIN, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134, comma 7, del Codice.
7. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali contemplate dal sistema e-Certis, ai sensi dell'art. 88, del Codice. Per altri tipi di documenti, SOGIN, si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle Autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione, è necessaria una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un Organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

ARTICOLO 9

STRUTTURA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE

1. L'approvazione della domanda di qualificazione è demandata ad un Comitato di Qualificazione composto da personale di SOGIN con competenze tecnico gestionali e specialistiche funzionali all'incarico.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



2. I componenti del Comitato di Qualificazione, individuati nel personale delle Funzioni aziendali, sono nominati con comunicazione organizzativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato di Qualificazione si avvale del supporto dell’area preposta alla gestione del sistema di qualificazione.
4. Il Comitato delibera sulle domande di qualificazione, sulle sospensioni e sulle cancellazioni dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 10

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

1. Sulla base della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, SOGIN dispone l’eventuale iscrizione degli operatori economici al Sistema di Qualificazione.
2. Il procedimento di qualificazione dell’Operatore economico si conclude entro il termine di 30 giorni¹ (termine ordinario) decorrenti dalla data di presentazione della domanda di qualificazione. Nei casi in cui sia necessario effettuare verifiche presso l’Operatore economico per accertare i requisiti richiesti, il termine dei 30 giorni viene sospeso e riprende a decorrere nuovamente dal giorno della visita.
3. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, SOGIN provvede a inoltrare all’Operatore economico le relative richieste di chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso: (i) il procedimento di qualificazione viene sospeso sino a quando l’Operatore economico non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti; (ii) il termine di cui al precedente comma 2 inizia a decorrere, nuovamente e per intero, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta comporterà rinuncia della domanda di qualificazione.
4. L’esito della domanda di qualificazione viene comunicata tramite il portale degli acquisti agli operatori economici in caso di esito negativo vengono comunicate anche le motivazioni.
5. SOGIN può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle macro categorie merceologiche e/o delle classi indicate dagli operatori economici nella domanda di qualificazione sulla base dei requisiti effettivamente dimostrati dall’Operatore economico nel rispetto delle singole Specifiche di Qualificazione.

¹ in presenza di domanda completa di tutta la documentazione richiesta per ogni attività per la quale si richiede la qualificazione come indicata nella relativa Specifica

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 11

CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE

1. Gli Operatori economici candidati sono tenuti al versamento del contributo di qualificazione per il rimborso di parte dei costi sostenuti per la procedura di qualificazione. Il contributo di qualificazione deve essere versato prima della presentazione della domanda di qualificazione secondo le modalità riportate nel sito www.sogin.it, sezione fornitori/qualificazione di cui all'allegato "contributo".

ARTICOLO 12

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

1. L'iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità illimitata e decorre dalla data dell'accoglimento della domanda di qualificazione.
L'iscrizione mantiene i propri effetti a condizione che vi sia la persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell'Operatore economico interessato.
2. Eventuali variazioni dei requisiti o dei dati rilevanti per la qualificazione dovranno essere comunicate secondo quanto indicato al successivo art. 15. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 16.
3. L'iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità su tutto il territorio nazionale. Fino all'importo di € 150.000,- gli Elenchi di Operatori economici qualificati sono suddivisi in ambiti territoriali:
 - Nord Ovest (Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna)
 - Centro (Lazio e Campania)
 - Sud (Basilicata)
4. La qualificazione rende l'Operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette da SOGIN avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione, nel rispetto dei criteri di rotazione secondo le modalità che saranno riportate sul Sito SOGIN.

ARTICOLO 13

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, l'Operatore economico deve dichiarare, per ogni triennio successivo a quello d'iscrizione, il perdurare dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale descritti nelle relative Specifiche di Qualificazione, oltre a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione (rif. art. 15 del presente Regolamento).
A tal fine, l'Operatore economico deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti di

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



iscrizione secondo il format riportato nell’Allegato B - Modello permanenza requisiti al presente Regolamento.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine massimo di 30 giorni successivo alla scadenza del triennio di riferimento. A titolo esemplificativo, ove gli effetti dell’iscrizione di un determinato Operatore economico decorrano dal 1 gennaio 2018, la dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire a SOGIN entro il 31 gennaio 2021 (e successivamente, entro il 31 gennaio 2024 e così a seguire per ogni successivo triennio).
3. Il mancato invio della dichiarazione comporta la sospensione della qualificazione e comunque determinerà la cancellazione dal sistema di qualificazione se la dichiarazione non sarà pervenuta entro il termine di 120 gg. dal termine ultimo previsto per l’invio della dichiarazione medesima.

ARTICOLO 14

ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

1. L’Operatore economico già iscritto può chiedere, tramite il portale, l’estensione dell’iscrizione ad altre macro categorie merceologiche e/o classi di importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale, compilando una nuova domanda di iscrizione e allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti. La suddetta richiesta dovrà essere altresì presentata tramite PEC.

ARTICOLO 15

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

- 1 L’Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, tramite il portale degli acquisti, ogni eventuale variazione dei requisiti oggetto di qualificazione.
- 2 Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dai documenti idonei a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione, questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta variazione.
3. Durante il procedimento di valutazione delle variazioni, SOGIN si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa entro il termine massimo di 15 giorni. In caso di mancato rispetto del termine l’Operatore economico viene sospeso dalla qualificazione per un tempo massimo di tre mesi, trascorsi i quali, in caso di ulteriore mancato riscontro, l’Operatore economico viene cancellato dal Sistema di Qualificazione.
4. L’omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati o la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli in fase di qualificazione.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



5. Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta dell’Operatore economico interessato. Gli esiti della valutazione sono comunicati, tramite il portale degli acquisti, all’Operatore economico qualificato solo in caso in cui comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.
6. Eventuali operazioni aziendali straordinarie (fusioni, cessioni d’azienda, ecc.) relative all’Operatore economico iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di SOGIN sino a che il soggetto risultante non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.
7. Di seguito è indicata la documentazione che l’Operatore economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.
 - a) Per variazioni riguardanti l’assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d’azienda o di rami d’azienda):
 - copia conforme dell’atto notarile di modifica dell’assetto societario;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione societaria o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese.
 - b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l’eventuale nuovo socio di maggioranza, se persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice.
 - c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - copia conforme all’originale del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - ovvero copia conforme all’originale del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e dell’autorizzazione alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 16

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

1. La sospensione consiste nella temporanea inefficacia della qualificazione dell’Operatore economico. Il provvedimento comporta, per l’Operatore economico, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il sistema di qualificazione.
2. SOGIN si riserva di disporre la sospensione:
 - a) nel caso in cui uno dei soggetti dell’Operatore economico indicato all’art. 80, ex D.Lgs. 50/2016, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato;
 - b) nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell’Operatore economico qualificato tali da alterare la natura dei rapporti con SOGIN, come ad esempio:
 - le infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (inosservanza obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla vigente normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali);
 - gli illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, sia in fase di esecuzione dei contratti che prima o durante le procedure di affidamento;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione o la selezione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento del procedimento di qualificazione;
 - l’inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori-subaffidatari;
 - la partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della/e procedure d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
 - c) nel caso di risultanze negative derivanti dal Vendor Rating;
 - d) nel caso in cui l’Operatore economico non ottemperi all’obbligo di segnalazione delle variazioni, come descritto al precedente al precedente art. 15;
 - e) nel caso abbia in corso un contenzioso con SOGIN e/o altra società del Gruppo;
 - f) nel caso di gravi ritardi nell’esecuzione delle opere o prestazioni e risoluzione dei contratti per colpa;
 - g) nel caso di sopravvenuta inaffidabilità di carattere economico-finanziario;
 - h) nel caso di mutamenti sostanziali delle tipologie di opere o prestazioni eseguite dall’Operatore;
 - i) qualora non sia più in possesso, anche di uno solo, dei requisiti previsti dal presente regolamento o dalle Specifiche di qualificazione.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



3. La sospensione viene comunicata, tramite il Portale degli Acquisti, all’Operatore economico con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata.
4. Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione delle cause che l’hanno determinata.
5. Nel caso di avvenuta sospensione a seguito di risultanze negative del Vendor Rating, SOGIN riabiliterà il fornitore in modo automatico allo scadere della sospensione attribuita, dandone adeguata informazione all’Operatore economico.
6. In tutte le altre casistiche di sospensione, l’Operatore economico interessato, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda, corredata dalla comunicazione di sospensione, adeguatamente motivata, con dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione. Nei successivi 30 giorni (termine ordinatorio), SOGIN comunica, tramite il Portale degli acquisti, all’Operatore economico l’accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento, viene meno la sospensione al Sistema di Qualificazione, a decorre dalla data della comunicazione.

ARTICOLO 17 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione comporta l’esclusione dell’Operatore economico dal Sistema di Qualificazione.
2. SOGIN dispone la cancellazione nei seguenti casi:
 - a) cessazione di attività;
 - b) accertata perdita dei requisiti di qualificazione sia di carattere generale che speciale a seguito di controlli effettuati nonché a seguito delle verifiche condotte in fase di aggiudicazione;
 - c) grave negligenza o malafede e/o grave inadempimento nell’esecuzione del contratto affidato che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto e/o violazione del Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC 231) di SOGIN;
 - d) richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore economico interessato.
 - e) cause di decadenza, di sospensione e divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
 - f) casi previsti dall’art. 13 del presente Regolamento
3. SOGIN si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la cancellazione nei casi in cui per almeno 3 (tre) volte in un anno solare, l’Operatore non abbia risposto agli inviti a gara senza fornire adeguata motivazione.
4. SOGIN comunica per iscritto all’Operatore economico interessato il provvedimento di cancellazione, con l’indicazione dei motivi. L’Operatore economico cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



cause che hanno determinato la cancellazione e comunque non prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

5. In caso di reiterata cancellazione dall’elenco, SOGIN può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti ad efficacia interdittiva di natura indeterminata.

ARTICOLO 18 VENDOR RATING

1. SOGIN adotta un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, denominato “*Vendor Rating*”. Al termine dell’esecuzione della prestazione viene attribuito all’Operatore un indice di Vendor Rating (IVR).
2. Un IVR negativo può comportare la sospensione della qualificazione.
3. La regolamentazione del sistema di Vendor Rating adottato da SOGIN è consultabile sul seguente sito internet www.sogin.it sezione Fornitori/Vendor Rating.

ARTICOLO 19 QUALIFICAZIONE PER AVVALIMENTO

1. E’ consentito all’Operatore economico di ricorrere all’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario secondo le modalità previste dall’articolo 89 del Codice.

ARTICOLO 20 DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. In caso di avvalimento di requisiti, l’Operatore economico richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente deve presentare dichiarazioni e documentazione previste dall’articolo 89 del Codice.

ARTICOLO 21 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE

1. SOGIN, avvalendosi del Sistema di Qualificazione, invita con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 solo i soggetti qualificati senza preventiva pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento ed assicurare il principio di rotazione tra gli operatori economici iscritti negli appositi elenchi, SOGIN individuerà gli operatori economici da invitare alle gare tenendo conto anche del Vendor Rating e degli affidamenti già in corso.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



3. Il numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta è di minimo 5, fatta salva la possibilità di invitare tutti i soggetti qualificati muniti dei prescritti requisiti e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al numero minimo di soggetti da invitare a procedure negoziate. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono individuati secondo le modalità di cui all’allegato “criteri di rotazione” pubblicato sul sito www.sogin.it.
4. Il concorrente qualificato come Operatore singolo potrà costituirsi in R.T.I. solo ed esclusivamente in qualità di capogruppo/mandataria ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, se in possesso di qualificazione per almeno un importo pari ad almeno il 40% della categoria prevalente (per lavori) e dei requisiti richiesti per l’esecuzione della prestazione principale nel caso di servizi e forniture secondo le seguenti modalità.
Ai fini della costituzione del R.T.I., il concorrente potrà avvalersi di mandanti selezionate tra tutti gli operatori qualificati nel Sistema di SOGIN alla data di scadenza della gara.
L’elenco degli operatori qualificati è reperibile al sito www.sogin.it, sezione qualificazione. **Non sarà possibile costituire un raggruppamento tra operatori già qualificati e invitati singolarmente alla medesima procedura di gara.** In ogni caso, nei Raggruppamenti Temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
Nel caso di servizi e forniture, la mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
5. Per i lavori gli operatori economici sono abilitati a partecipare nei limiti della propria qualifica incrementata di un quinto (incremento premiante del 20%). L’incremento premiante non trova applicazione ai fini del raggiungimento del requisito minimo di partecipazione del 40 %.

ARTICOLO 22

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Le comunicazioni fra gli operatori economici e SOGIN dovranno avvenire, di norma, tramite il portale degli acquisti.
2. Tutti i provvedimenti deliberati dal Comitato di Qualificazione (es. idoneità, non idoneità, sospensione, revoca, trasferimento, ecc.), corredati dalla relativa motivazione, sono comunicati all’Operatore economico.
3. L’Operatore economico può essere convocato in audizione per accertamenti e/o chiarimenti sui requisiti posseduti.

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



ARTICOLO 23

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

1. Con la presentazione della domanda di qualificazione l’Operatore economico si obbliga ad osservare le regole ed i principi contenuti nel MOGC 231 di SOGIN disponibile al seguente link www.sogin.it.

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all’art. 1456, del Codice Civile e determina la cancellazione dell’Operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 24

GESTIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che verranno trasmessi dagli operatori tramite il Portale Acquisti di Sogin, saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno della società, siano stati formati in merito e ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, qualora non siano già stati formati, saranno opportunamente istruiti, prima della messa a disposizione dei dati stessi, al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati anche: i) a soggetti terzi che agiscono in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per conto di SOGIN; ii) soggetti terzi in qualità di Titolari autonomi del trattamento, come, l’Organismo di Vigilanza, il Collegio dei Sindaci, la Società di revisione legale dei conti; iii) autorità pubbliche competenti per la verifica dei dati giudiziari / fiscali – previdenziali in base a norme di legge o di regolamento.
2. I dati che verranno comunicati dagli operatori, tramite il Portale Acquisti di SOGIN, verranno unicamente raccolti per adempimenti connessi all’espletamento delle procedure di affidamento. Pertanto, la natura del conferimento dei dati è obbligatoria in base alle norme in materia di contratti pubblici ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per SOGIN di procedere all’espletamento delle procedure di affidamento.
3. I dati personali che saranno trattati riguardano:
 - dati anagrafici: (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico - finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali;

Regolamento ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SO.G.I.N. SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 134 DEL D.LGS N. 50/2016 e s.m.i.	Elaborato GE Q 00282
	Revisione 05



- dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione;
 - Dati fiscali e previdenziali: riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
4. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa.
5. Il Regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, l’Operatore può chiedere a SOGIN, l’accesso, la rettifica a cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ARTICOLO 25

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall’applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione sono regolati dalla normativa italiana.

ARTICOLO 26

ALTRE INFORMAZIONI

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate via email all’indirizzo: albofornitori@pec.sogin.it

ELENCO ALLEGATI

Appendice 1 – Valutazione diretta degli operatori economici